



Informacoop




Periodico di informazione ed aggiornamento in materia fiscale, di lavoro, di diritto societario e professionale

Villorba, 16 Febbraio 2015

Informacoop N.07/2015

Legale - Fiscale - Societario

In collaborazione con



SER.COOP.DE.

Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.

Specialisti per le Cooperative



LE NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

In presenza di un credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale al contribuente è concesso di scegliere tra:

- il **riporto all'anno successivo** con utilizzo dello stesso in **compensazione**;
- il **rimborso**.

L'utilizzo dell'una o dell'altra soluzione necessita il rispetto delle regole fissate dal Legislatore. In particolare va evidenziato che, al fine di ridurre i costi delle imprese, è stato previsto che il rimborso del credito IVA è possibile ottenerlo senza alcuna garanzia.

L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

La **compensazione orizzontale** del credito IVA annuale (o trimestrale) incontra una serie di **limitazioni** collegate all'ammontare da utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi dovuti dal contribuente stesso. Il limite massimo della compensazione orizzontale è comunque pari a **€ 700.000**.

Costituisce compensazione orizzontale l'utilizzo del credito che **necessariamente deve essere esposto nel mod. F24**, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti **diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico**.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE (ORIZZONTALE) DEL CREDITO IVA 2014	
FINO A € 5.000	Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali.
FINO A € 15.000	<ul style="list-style-type: none"> la compensazione, nel mod. F24, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). In tal caso il mod. F24 va inviato all'Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione. <p>Le limitazioni in esame sono riferite all'importo del credito IVA 2014 utilizzato in compensazione e non all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione. Pertanto, in presenza di un credito IVA 2014 pari a € 30.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all'ammontare di € 5.000. Raggiunto il limite di € 5.000, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015.</p>
SUPERIORE A € 15.000	<p>La dichiarazione deve essere dotata del visto di conformità rilasciato da parte di un soggetto abilitato.</p> <p>Non concorre al raggiungimento dei predetti limiti l'utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del credito IVA 2014 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2014) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2015 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2014). Tale forma di "detrazione" trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA 2016</p>

Presentazione della dichiarazione IVA annuale

I contribuenti che prevedono di utilizzare in compensazione il credito IVA **possono presentare** la dichiarazione **in forma autonoma**, a decorrere dall'1.2 di ciascun anno. Ciò è consentito anche qualora l'importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA sia inferiore o pari a € 5.000.

A **decorrere dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione del mod. IVA 2015, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA 2014 per importi superiori a € 5.000.



La presentazione del **mod. IVA 2015 in forma autonoma entro il 2.3.2015** (il 28.2 cade di sabato) consente al contribuente di beneficiare dell'**esonero** dall'invio della **Comunicazione dati IVA** relativa al 2014.

Sul punto va evidenziato che, poiché la presentazione della dichiarazione annuale incide sulla data a decorrere dalla quale il contribuente può compensare il credito IVA nel mod. F24 per importi superiori a € 5.000 annui, la presentazione del mod. IVA 2015 in data 2.3.2015, ancorché consenta l'esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA, comporta che la compensazione possa essere effettuata soltanto dal 16.4.2015.

È possibile in ogni caso presentare la dichiarazione IVA all'interno del mod. UNICO (c.d. dichiarazione unificata) fermo restando l'obbligo di **dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000 annui.**

LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2014

In alternativa all'utilizzo del credito IVA annuale in compensazione, come sopra accennato, il contribuente può valutare la **richiesta di rimborso** dello stesso.

Quest'ultimo è comunque ammesso soltanto in presenza di **determinati requisiti** ovvero in caso di **cessazione dell'attività**. Infatti il rimborso del credito IVA annuale:

- spetta in presenza di **almeno 1 dei seguenti requisiti**:

a)	→ Aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti
b)	→ Operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate
c)	→ Acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche
d)	Prevalenza di operazioni non soggette ad IVA
e)	Soggetti non residenti

- può essere richiesto **a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti**:
 - in caso di **cessazione dell'attività**;
ovvero
 - per il **minor importo** risultante dalle dichiarazioni annuali del **triennio** (2012-2014).



I produttori agricoli possono richiedere a rimborso il **credito dell'IVA c.d. "teorica"**.

LE NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

Il Decreto c.d. "Semplificazioni" ha introdotto significative novità in materia di rimborso del credito IVA, commentate dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E.

Rimborso fino a € 15.000

Il rimborso di importo fino a € 15.000 è erogato **senza prestazione di alcuna garanzia** (in precedenza tale importo era pari a € 5.164,57).

Sul punto, l'Agenzia precisa che il predetto limite va calcolato facendo riferimento alla **somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero anno** e non alla singola richiesta.

Rimborso superiore a € 15.000 erogabile senza garanzia

Il rimborso di importo **superiore a € 15.000**, richiesto da un **soggetto "non a rischio"**, è erogato alternativamente:

- **previa prestazione di garanzia**

ovvero

- **senza garanzia** presentando la dichiarazione annuale munita del **visto di conformità** (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e "allegando" alla stessa una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità

contributiva.

Si evidenzia che il contribuente può **modificare la scelta** effettuata in dichiarazione relativa al credito chiesto a rimborso. A tal fine, nel corso del consueto incontro di inizio anno, l'Agenzia ha precisato che se il contribuente intende:

- chiedere un **rimborso superiore rispetto a quello originario**, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, eventualmente munita del visto di conformità, **entro i 90 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione** (nella citata Circolare n. 32/E l'Agenzia specifica che i 90 giorni decorrono dalla “*scadenza del termine*”);
- **revocare** la richiesta di rimborso, è necessario presentare una dichiarazione integrativa **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo**;
- **apporre il visto di conformità** (assente nella dichiarazione originaria) **senza modificare la scelta operata in relazione al rimborso**, è possibile presentare una dichiarazione integrativa, anche oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione.



Nella nuova formulazione dell'art. 38-bis non è più presente la categoria dei c.d. “contribuenti virtuosi”, ossia di quei soggetti che, soddisfacendo determinate condizioni di solvibilità ed affidabilità, erano esonerati dalla prestazione della garanzia.

Visto di conformità

Il visto di conformità può essere rilasciato da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitato alla trasmissione telematica, nonché da un responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF imprese.

Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione degli specifici controlli, disciplinati dall'art. 2, DM n. 164/99, ossia i controlli previsti per il rilascio del visto di conformità.

Nella Circolare n. 32/E in esame, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che il contribuente **può “rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto”**, qualora le **scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità**.

In merito alle nuove modalità, l'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 32/E evidenzia che “*il legislatore ha reso coerente la disciplina dei rimborsi IVA con quanto già previsto in materia di crediti compensabili*”. Si rammenta infatti che per la compensazione nel mod. F24 del credito IVA di importi superiori ad € 15.000 annui è richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

L'Agenzia sul punto precisa che l'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo):

- è **unica** e ha effetto sia per la compensazione che per il rimborso, fermo restando che **per il rimborso è richiesta anche la predetta dichiarazione sostitutiva**;
- è **correlata all'utilizzo** e non all'ammontare complessivo del credito stesso.

In merito alla **verifica del limite di € 15.000**, va considerato che:

- lo stesso va **calcolato separatamente, per la compensazione e per il rimborso**. Ad esempio, in presenza di un credito IVA chiesto in compensazione per € 10.000 ed a rimborso per ulteriori € 10.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi complessivamente la citata soglia;
- anche le richieste di rimborso infrannuale (mod. IVA TR), devono recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine

dell'erogazione del rimborso senza garanzia.

Il limite è riferito **all'intero anno**. Così, ad esempio, qualora sia stata presentata un'istanza di rimborso infrannuale per un importo di € 10.000 senza apposizione del visto e successivamente se ne presenti un'altra per il medesimo anno di ulteriori € 6.000, in relazione a quest'ultima richiesta scatta l'obbligo sia del visto di conformità / sottoscrizione dell'organo di controllo che della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Oltre al visto di conformità (o in alternativa della sottoscrizione dell'organo di controllo), il contribuente deve rendere una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** con cui attestare le seguenti condizioni di **solidità patrimoniale, continuità aziendale e di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi**, ossia:

1. rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta:

- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
- la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività;
- l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d'aziende.

Nella Circolare n. 32/E in esame l'Agenzia evidenzia che le predette informazioni vanno rilevate dalle **risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta** chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione, ancorché il bilancio non sia stato ancora approvato (nella previgente disciplina il bilancio doveva essere approvato).



Per i soggetti che non adottano la contabilità ordinaria, la dichiarazione sostitutiva non riguarda il requisito relativo alla diminuzione del patrimonio netto;

2. nell'anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni / quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da una società di capitali non quotata.

Nella Circolare n. 32/E in esame l'Agenzia evidenzia che ai fini del computo dell'anno precedente va fatto riferimento alla **data di richiesta del rimborso**. Ad esempio, per una richiesta di rimborso presentata il 15.3.2015, l'anno di riferimento è quello compreso tra il 15.3.2014 e il 14.3.2015;

3. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è **resa, barrando la relativa casella** e apponendo la sottoscrizione, nell'apposito riquadro presente nel quadro VX del mod. IVA 2015.



La dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente e la copia del documento d'identità del sottoscrittore, vanno **consegnate al soggetto che provvede all'invio della dichiarazione**.

Rimborso superiore a € 15.000 erogabile senza garanzia

Come sopra accennato, per il rimborso di importo **superiore a € 15.000**, è previsto l'obbligo di prestare apposita garanzia da parte dei **soggetti "a rischio"**, ossia sussistendo le seguenti situazioni:

a. esercizio dell'**attività d'impresa** da meno di 2 anni (escluse le start up di cui all'art. 25, DL n. 179/2012). Nell'ambito del citato incontro l'Agenzia precisa che tale requisito **non interessa i lavoratori autonomi**.

La stessa Agenzia chiarisce che per individuare il periodo di 2 anni **rileva l'effettivo esercizio dell'attività** e pertanto non va fatto riferimento alla data di apertura della partita IVA.

Inoltre, il termine va riferito ai 2 anni **precedenti la data di richiesta** del rimborso. Ad esempio, in presenza di una richiesta di rimborso presentata l'11.4.2015, non è necessario prestare alcuna garanzia qualora l'attività d'impresa sia iniziata prima del 12.4.2013;

- b. notifica nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
- 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;
 - 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
 - 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000.

Nella citata Circolare n. 32/E l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- l'intervallo dei 2 anni decorre dalla **data di richiesta del rimborso**. Ad esempio, in presenza di una richiesta di rimborso presentata il 15.3.2015, qualsiasi atto di accertamento / rettifica notificato prima del 15.3.2013 non va considerato ai fini della verifica della condizione di cui sopra, mentre rileveranno quelli notificati dal 15.3.2013 al 14.3.2015, qualora superino le percentuali previste;
 - nel computo degli atti **vanno considerati tutti quelli notificati nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso** (avvisi di accertamento e di rettifica IVA, nonché quelli relativi agli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate), a prescindere **dall'esito degli stessi**, fatta eccezione per gli atti annullati in autotutela o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato;
 - la differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta (o del maggior credito dichiarato), va calcolato **con riferimento a ciascun anno**, *“valutando la «pericolosità» del contribuente anche con riferimento alle imposte diverse dall'IVA”*. Per importi accertati si intende sia l'imposta accertata che il minor credito;
 - sono riconducibili agli atti impositivi anche gli atti relativi al recupero di crediti inesistenti;
- c. presentazione della dichiarazione a rimborso **priva del visto di conformità** (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- d. richiesta di rimborso a seguito di cessazione dell'attività.

Caratteristica della garanzia

La **durata** della garanzia è **di 3 anni** dall'erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l'accertamento ex art. 57, DPR n. 633/72.

Ai sensi del citato art. 38-bis, comma 5, la garanzia può essere **costituita** da:

- **cauzione in titoli di Stato** o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- **fideiussione rilasciata** da una banca o un'impresa commerciale ritenuta affidabile da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- **polizza fideiussoria** rilasciata da un'assicurazione.

Le garanzie possono essere cumulate e devono comprendere, oltre all'ammontare dell'imposta, anche i relativi interessi.

Per le PMI la garanzia può essere prestata anche dai **consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi** ex art. 29, Legge n. 317/91 iscritti nell'apposito Albo.

Per i **gruppi di società** con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante ex art. 2359, C.c., dell'obbligazione di restituzione della somma

da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, anche nel caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.

Decorrenza del termine per l'esecuzione rimborsi

L'esecuzione del rimborso **va effettuata entro 3 mesi** decorrenti non più dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione ma dalla **data di effettiva presentazione della stessa**.

Il termine per il **computo degli interessi** (2%) sulla somma da rimborsare **decorre** dal **novantesimo giorno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. A tal fine non va computato il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, qualora superi i 15 giorni.

La stessa Agenzia precisa che se il visto di conformità è apposto sulla dichiarazione integrativa, gli interessi sono dovuti dalla data di apposizione del visto.

SISTRI – PROROGA DEI TERMINI PREVISTI

L'articolo 9, del DL 31 dicembre 2014 n. 192 (proroga dei termini previsti da disposizioni legislative) prevede:

- al comma 3, lett. a): viene concesso lo slittamento al 31 dicembre 2015 della moratoria delle sanzioni relative all'operatività del Sistri *«al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»*.
- al comma 3, lett. b) e c): viene stabilito invece che le sanzioni per la mancata iscrizione e l'omesso pagamento del contributo annuale e dei dispositivi si applicheranno a decorrere dal 1° febbraio 2015.

Si viene dunque a determinare un sistema sanzionatorio sul Sistri a doppia partenza: risulta infatti che le sanzioni previste dall'articolo 260-bis, Dlgs 152/2006, commi 1 (omessa iscrizione «nei termini previsti») e 2 (omesso pagamento del contributo annuale «nei termini previsti») si applicheranno dal 1° febbraio 2015; mentre, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi da 3 a 9 e all'articolo 260-ter si applicheranno dal 1° gennaio 2016.

Fino alla fine del 2015, inoltre, si applicheranno le regole e le sanzioni per registro di carico e scarico e formulario previste dal Dlgs 152/2006 nella versione vigente prima della riforma del Dlgs 205/2010, ed in aggiunta a tali scritture gli obbligati al Sistri dovranno usare anche il sistema Sistri.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene di dover segnalare che nell'iter di conversione del DL in oggetto, Confcooperative, in coordinamento con Alleanza delle Cooperative Italiane, ha presentato specifici emendamenti volti ad allineare le due scadenze e spostare la scadenza del 31 gennaio 2015 (di cui all'art. 9, c. 3, lett. c), al 31 dicembre 2015 (art. 9, c. 3, lett. a).

FONDO PRIMA CASA

Con la pubblicazione dell'elenco delle banche disposte a concedere i mutui, entra nell'operatività il "Fondo prima casa", meglio noto come **"Fondo di garanzia prima casa"** per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione.

Come noto, il D.M. 31/07/2014 ha disciplinato tale Fondo, che è stato istituito dalla legge di Stabilità 2014 con una dotazione pari a 200 milioni di euro all'anno per tre anni (2014-2016), per la concessione della garanzia dello Stato sui mutui ipotecari, di importo non superiore a 250 mila euro, accesi per l'acquisto, la ristrutturazione e l'efficientamento energetico dell'abitazione principale.

Con tale provvedimento il Fondo è subentrato all'analogo strumento che era stato previsto per i mutui accesi dalle giovani coppie, che nel frattempo è stato soppresso. Per quanto concerne i beneficiari, si precisa che possono chiedere la fidejussione tutti coloro che intendono acquistare la prima casa, senza limiti di età o di reddito. E' concessa priorità ai mutui erogati a favore di giovani coppie, dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, dei giovani di età inferiore a 35 anni con un rapporto di lavoro atipico e agli assegnatari delle case popolari. Per tali categorie, il tasso di interesse non può superare il tasso effettivo globale medio fissato ogni tre mesi dalla normativa sull'usura. Sono escluse dalla garanzia le abitazioni con classificazione catastale A1, A8 e A9, cioè di lusso, ville o palazzi storici.

La garanzia copre fino ad un massimo del 50% del capitale mutuato. La banca concede i finanziamenti sulla base di un'autonoma valutazione del merito di credito dei singoli richiedenti e le singole condizioni economiche dei mutui dipendono dalla stessa valutazione. Conseguenza che i tassi di interesse applicati ai mutui assistiti dalla garanzia del Fondo sono quelli di mercato negoziati tra banca e mutuatario. Soltanto per le giovani coppie e gli altri soggetti che accedono prioritariamente al Fondo, il tasso effettivo globale non può essere superiore a quello medio calcolato ai fini dell'applicazione della normativa sull'usura.

Lo strumento in esame potrà contribuire al rilancio del mercato immobiliare e a smaltire un po' dello stock di abitazioni invendute. La disponibilità del Fondo è pari a 200 milioni di euro per ogni anno dal 2014 al 2016, ai quali si aggiungono i residui del Fondo per le giovani coppie, per un totale di circa 650 milioni di euro. Questa cifra consente di rilasciare garanzie per 6,5 miliardi di euro circa.

Relativamente alle modalità di funzionamento del Fondo, si precisa che la domanda di accesso va presentata all'istituto di credito o all'intermediario finanziario al quale si chiede la concessione del mutuo, utilizzando un apposito modulo che può essere scaricato dal sito della Consap, la società pubblica alla quale è stata affidata la gestione. Sui siti internet della Consap e dell'Abi è stato pubblicato il primo elenco delle banche disposte a concedere i mutui, tra cui principalmente le banche di credito cooperativo. In tale elenco sono anche riportate, per ciascun Istituto, le misure di sostegno accordate nonché gli eventi che le determinano.

"INVESTMENT COMPACT"

In data 25 gennaio è entrato in vigore il Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 3, che si riporta in allegato, noto come "Investment compact".

Fra le misure più rilevanti, tale Decreto contiene, oltre alla riforma delle banche popolari (art. 1) e la portabilità dei conti correnti (art. 2), l'ampliamento dell'attività della SACE in materia di credito (art. 3), la disciplina delle PMI innovative (art. 4), l'estensione della tassazione agevolata dei redditi che derivano dall'utilizzo di alcuni beni immateriali conseguiti a fronte di attività di ricerca e sviluppo (c.d. "patent box" – art. 5), Società di servizio per l'industria (art. 7) e Sabatini bis (art. 8).

Art. 1. Questo articolo contiene la nota e controversa disciplina in base alla quale le banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro dovranno trasformarsi in Società per azioni. La riforma non riguarda le BCC e le popolari di minori dimensioni.

Art 2. Le banche e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, devono concludere la procedura entro i termini previsti dalla direttiva UE n. 2014/92/UE (massimo 15 giorni), senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla nuova normativa, l'istituto bancario è tenuto a risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento. Viene poi previsto che con il trasferimento del conto di pagamento, si trasferiscono, senza ulteriori oneri e spese, eventuali strumenti finanziari, ordini di pagamento ed ulteriori servizi e strumenti associati al conto corrente.

Art 3. Al fine di rafforzare l'efficacia della Sace S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione dell'economia italiana, al pari di quanto già avviene in altri paesi europei, questa è autorizzata ad esercitare anche il credito diretto, nel rispetto delle previsioni del Testo Unico Bancario. Tale attività sarà svolta previa autorizzazione della Banca d'Italia. La Sace S.p.a. definirà le modalità operative ritenute più idonee rispetto alle finalità della presente norma.

Art 4. Tale articolo istituisce la categoria delle Pmi innovative che potranno accedere a gran parte delle semplificazioni e agevolazioni oggi riservate alle start up innovative, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. In sostanza, alle PMI innovative costituite da non più di 7 anni possono essere applicate le disposizioni dettate dal D.L. 179/2012: esonero dai diritti camerali e dalle imposte di bollo, deroghe ad alcune disposizioni civilistiche in merito ai tempi di recupero delle perdite di esercizio, remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale ed incentivi fiscali per chi investe in tali imprese. A differenza delle start up innovative a tali imprese non si applicano le agevolazioni relative al diritto fallimentare e al mercato del lavoro.

Le PMI innovative devono possedere i requisiti descritti al comma 1, dell'art. 4; in particolare:

- non devono essere imprese quotate,
- devono avere l'ultimo bilancio certificato e possedere almeno due dei tre seguenti requisiti in termini di innovazione:
 - il primo è relativo alle spese in ricerca e sviluppo, che devono essere almeno pari al 3% del maggiore importo tra costo e valore totale della produzione.
 - Il secondo criterio è relativo alla forza lavoro (dipendenti o collaboratori) che, per almeno un quinto, deve essere espressa da personale altamente qualificato (in possesso di titolo di dottorato o con contratti di ricerca). Tale rapporto deve essere almeno pari ad 1/3 in caso di personale in possesso di laurea magistrale.
 - L'ultimo requisito riguarda la titolarità di almeno un brevetto o marchio registrato relativi ai settori industriale o biotecnologico.

Art. 5. Viene esteso il regime fiscale del c.d. "patent box" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. In sostanza, la tassazione agevolata dei redditi che derivano dall'utilizzo di alcuni beni immateriali ottenuti dalle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo viene estesa anche ai marchi commerciali. Inoltre, viene estesa – entro il limite del 30% - la rilevanza dell'attività di ricerca e sviluppo a quella gestita e sviluppata esternamente da società del Gruppo.

Art 7. Il Governo promuove la costituzione di una società per azioni finalizzata alla patrimonializzazione e alla ristrutturazione delle imprese industriali o gruppi di imprese, con sede in Italia, che nonostante temporanei squilibri patrimoniali e/o finanziari, siano caratterizzati da

adeguate prospettive industriali e di mercato. La società opererà secondo i principi di economicità e convenienza propri degli operatori privati, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari. A tal fine, la società potrà investire capitale, concedere finanziamenti, oltre che procedere all'affitto o gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.

Il capitale sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, con emissione di azioni anche di diverse categorie. Alcuni soci beneficeranno della garanzia dello Stato sui propri apporti; agli altri, verranno riconosciuti particolari diritti da Statuto; con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il MEF e con il MISE, saranno definiti i criteri, le modalità e la quota massima di garanzia concedibile da parte dello Stato. A copertura delle garanzie dello Stato di cui sopra, è previsto una disponibilità per il 2015 pari a 300 milioni di euro.

Art 8. Relativamente all'acquisto o al leasing dei beni strumentali definiti dalla "Sabatini bis", il Decreto dispone che i contributi statali per abbattere il tasso di interesse saranno concessi alle Pmi anche per finanziamenti che non rientrano nel plafond di provvista costituito a questo scopo dalla Cassa depositi e prestiti (2,5 miliardi di euro iniziali, passati a 5 miliardi in virtù della Legge di stabilità 2015). Con decreto del MISE di concerto con il MEF, saranno stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi.

REMUNERAZIONE DEI PRESTITI SOCIALI

Con Comunicato della Cassa Deposito e Prestiti è stata emessa la serie ordinaria C16 (G.U. 20 gennaio 2015, n. 15) che dal 20/01/2015 prevede come tasso massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, il **3,25%**.

Pertanto, il **tasso massimo di interesse** che può essere riconosciuto dalle cooperative ai propri soci sul finanziamento da questi effettuato (prestito sociale), nonché la misura massima di remunerazione del capitale sociale (dividendo distribuibile), è pari al **5,75% lordo (3,25% + 2,5 punti)**.

Tali interessi sono **indeducibili per la parte che eccede il tasso minimo degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,9%** (Comma 465, art. 1, Legge n. 311 del 30/12/2004).

Il **tasso minimo** è fissato **all'0,25%**: da ciò la soglia di indeducibilità riguarda la parte che eccede il tasso del **1,15%**.

Periodo	Tasso minimo B.Tesoro	Massimo deducibile +0,9%	Tasso Massimo B.Tesoro	Interesse massimo per il socio+2,5%
Dal 10/07/2014 al 19/01/2015	0,25%	1,15%	3,50%	6,00%
Dal 20/01/2015	0,25%	1,15%	3,25%	5,75%